



CITTÀ DI CIRIÉ

Provincia di Torino

SETTORE SERVIZI TECNICI, DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE - SERVIZIO IMPRESE E SUAP

Ordinanza n. 149 del 10/06/2025

**OGGETTO: FISSAZIONE PERIODO VENDITE DI FINE STAGIONE - SALDI ESTIVI
ANNO 2025**

Il Dirigente

Premesso che:

- L'articolo 15 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”* disciplina le vendite straordinarie, indicando all'art. 3 che *“Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo”*;
- L'art. 14 della Legge Regionale 12.11.1999, n. 28 *“Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”* e s.m.i., prevede che *“la Giunta Regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-Regioni [...], fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive. I Comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo”*;
- La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, operante come strumento interregionale di confronto e coordinamento nell'ambito dell'attività istituzionale della Conferenza Stato Regioni di cui al Decreto legislativo 281/97, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza in tema di vendite di fine stagione, in data 24.03.2011 ha definito di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, individuando, in particolare per i saldi estivi, il primo sabato del mese di luglio.

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale 12 dicembre 2018, n. 3-8048 *“Legge regionale n. 28/99, art. 14, comma 2. Fissazione delle date di inizio delle vendite di fine stagione. Calendario 2019”*.

Richiamato l'art. 14 bis della suddetta Legge Regionale 28/1999, che dispone che *“nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”*e, al comma 2, che *“le disposizioni della presente legge non si applicano alle vendite promozionali effettuate sottocosto”*;

Vista la comunicazione pervenuta dalla Regione Piemonte, in data 04.06.2025, prot. n. 5987, assunta al protocollo generale del Comune di Cirié in pari data al n. 22225, con la quale si comunica che *“la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo estivo decorrerà dal 5 luglio 2025, come previsto nell'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e nella D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, e che ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999:*

- *La durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;*
- *Il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;*

- *L'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.*

Inoltre, si specifica che, ai sensi dell'art. 14 bis della suddetta legge regionale, nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali”.

Dato atto che, come previsto dalla D.G.R. 12 dicembre 2018, n. 3-8048, in merito al periodo di svolgimento dei saldi estivi sono state sentite le Associazioni di categoria locali maggiormente rappresentative, per eventuali osservazioni al riguardo e che le stesse si sono espresse favorevolmente in ordine alla proposta del periodo di otto settimane consecutive a partire dal 5 luglio 2025

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto del Sindaco n. 4 del 2 maggio 2022 di attribuzione della Direzione del Settore Servizi Tecnici, del Territorio e dell'Ambiente al Dirigente a tempo indeterminato – Arch. Maria Teresa Noto – per il periodo 01/05/2022-30/04/2027.

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che, pertanto, non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i..

Dato atto inoltre che il presente provvedimento non produce effetti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

DISPONE

1. Di fissare il periodo di svolgimento delle vendite di fine stagione estiva per l'anno 2025 per 8 settimane consecutive:

DA SABATO 5 LUGLIO 2025 A SABATO 30 AGOSTO 2025

2. Di stabilire che, ai sensi del comma 3, dell'art. 14 della L.R. 28/1999 e s.m.i., l'esercente che intenda effettuare le vendite di fine stagione provveda mediante apposita informativa all'utenza, sulla base della modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cirié, ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento delle stesse, senza necessità di comunicazione al Comune.
3. Lo sconto od il ribasso degli articoli in saldo, nelle esposizioni interne ed esterne dell'esercizio commerciale, deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita e deve essere sempre esposto al pubblico.
4. Ai sensi dell'art. 14 bis della Legge Regionale 28/1999, non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti la data di inizio dei saldi.
5. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita per saldi devono essere presentate in modo non ingannevole per il consumatore. L'esposizione di cartellonistica con dimensioni pari o superiori a 0,50 mq. è assoggettata al pagamento del canone unico patrimoniale (C.U.P.).
6. Ai sensi dell'art. 15, comma 3 della L.R. 28/99 e s.m.i., nelle vendite di fine stagione e nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione “vendite fallimentari”, come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali o simili, anche come termine di paragone.
7. L'esercente resta vincolato al rispetto della scansione temporale individuata dal Comune.
8. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice del Consumo approvato con Decreto Legislativo 06.09.2005, n. 206 e s.m.i.

COMUNICA

La modulistica per l'informativa obbligatoria da affiggere sulla vetrina dell'esercizio ai fini dell'effettuazione delle vendite di fine stagione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Cirié.

SANZIONI

In caso di inosservanza delle disposizioni previste dalle norme nazionali, regionali o dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 3 del Decreto legislativo 31.03.1998, n. 114 e s.m.i. per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del Decreto medesimo, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, fatto salvo il caso in cui il fatto sia sanzionato da altre disposizioni.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di sottoscrizione con efficacia sino al giorno 30 agosto 2025.

Il presente provvedimento verrà adeguatamente pubblicizzato mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale *on-line* per tutto il periodo dell'efficacia dello stesso, nonché nei consueti modi di diffusione.

Il presente provvedimento non è applicabile alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

Il personale di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica hanno facoltà di accedere al punto vendita per effettuare i necessari controlli.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio Comunale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni sempre dalla data di pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio Comunale.

L'eventuale ricorso non sospende l'efficacia della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del Procedimento oggetto del presente provvedimento è l'istruttore amministrativo Claudia Viale – Ufficio Attività Economiche/SUAP.

Il Dirigente
MARIA TERESA NOTO